



UNIONE IMPRENDITORI E LAVORATORI SOCIALISTI

STATUTO TITOLO PRIMO (COSTITUZIONE E SCOPI)

ARTICOLO 1 (costituzione) E' costituito, sotto forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile il Movimento Politico Sociale e Culturale denominato "UNIONE IMPRENDITORI E LAVORATORI SOCIALISTI" (U.I.L.S.) Il Movimento festeggia il suo anniversario il 25 settembre di ogni anno, coincidente con la data di nascita di Sandro Pertini (Stella S. Giovanni, Savona, il 25 settembre 1898) e terrà annualmente il proprio Consiglio Nazionale il 24 febbraio coincidente con la nascita di Bettino Craxi (24 febbraio 1934) per approvare la linea politica del Movimento considerando tale linea una espressione di progresso, di libertà orientata al bene comune, di tolleranza e di correttezza morale, cose queste di cui furono sostenitori e difensori due uomini politici cui ispiriamo la nostra azione politica. Essi infatti furono propugnatori di una politica a tutela della classe operaia e delle fasce più deboli della società ivi compresi gli emigrati. Gli obiettivi della U.I.L.S. sono in effetti la continuità delle politiche di giustizia sociale di cui sono stati protagonisti i socialisti da Filippo Turati a Giacomo Matteotti a Pietro Nenni e Sandro Pertini, fino a Bettino Craxi che hanno contribuito a garantire la continuità della democrazia nella giustizia sociale in Italia per oltre mezzo secolo. I principi ed i valori sopra citati saranno da noi continuati attraverso il nostro operato e riportati alla memoria dei cittadini con pubblicazioni ed eventi che li trasmettano e li ricordino al mondo del lavoro, della scuola, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato delle libere professioni e della politica in generale.

ARTICOLO 2 (sede) Il Movimento ha sede in Roma. La sede può essere trasferita con deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Le modifiche allo Statuto sociale imposte da eventuali leggi od imposte dalle autorità competenti potranno essere apportate con semplice delibera del Comitato Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 3 (scopi) L'Associazione è un Movimento senza scopi di lucro e si propone di svolgere un'azione di natura politica volta a perseguire scopi di giustizia sociale, civile e culturale in genere. Il Movimento promuove e tutela i diritti dei singoli cittadini di qualsiasi provenienza presenti nel Paese al fine di sviluppare livelli di vita elevati di benessere collettivo finalizzato al progresso ed al bene comune nel rispetto reciproco della dignità umana. Il Movimento si propone di costituire e promuovere una nuova e più efficiente Classe Politica che abbia come finalità la realizzazione di un progetto politico che ponga l'uomo e la donna al centro dell'attenzione ed in pari dignità al fine di realizzare una sana e migliore qualità della vita dei cittadini in ogni sua fase di crescita, ispirandosi ai valori etici ai quali si sono ispirati grandi statisti e per ultimi Sandro Pertini e Bettino Craxi che hanno lottato per l'intero arco della loro vita per il bene comune, la pace sociale, il progresso ed il

prestigio dell'Italia nel mondo. In particolare Il Movimento: a) pone al centro della sua azione il valore della vita ed il rispetto della dignità umana e persegue i principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare attenzione agli artt. 2, 3 e 45. Il Movimento riconosce e fa propri i principi etici e religiosi, con particolare riguardo a quelli Cristiani, in quanto coincidenti con quelli della UILS; b) promuove e sostiene la libertà di espressione individuale e collettiva; c) contribuisce a rendere effettivo il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini in ogni suo aspetto, ed in particolare all'istruzione al fine di elevarne al massimo la cultura e la conoscenza delle regole di una pacifica convivenza; d) promuove l'integrazione sociale dei cittadini che si trovano ai margini della società civile, rimuovendo le cause di emarginazione e di disuguaglianza, avendo particolare attenzione alla tutela dei minori, delle donne, degli anziani e delle persone diversamente abili garantendo loro dignità e rispetto della vita, realizzando servizi ed interventi utili che ne facilitino la crescita e le opportunità lavorative; e) opera per garantire pari diritti e pari opportunità di trattamento tra uomo e donna, nell'ambito delle funzioni sociali e lavorative da ciascuno esercitate; f) promuove iniziative atte a rimuovere gli squilibri ecoambientali base fondante per migliorare la qualità e il rispetto della vita dei cittadini. g) Rivolge particolare interesse alla realizzazione del progresso sociale, della pace, della libertà e della fraternità fra i popoli e con lo scopo di operare al fine di creare nuove opportunità di benessere, sviluppo economico e servizi sociali soprattutto nei Paesi più poveri; h) Si impegna a far emergere ed affermare i principi di inclusione sociale, di legalità, di libertà, di rispetto, di sicurezza, di solidarietà e di convivenza pacifica dei cittadini privilegiando gli svantaggiati in difficoltà, ivi compresi gli immigrati quale fonte di propulsione e di energia attiva, di ricchezza culturale e di risorsa umana, indispensabili per lo sviluppo di una società avanzata; i) Si propone di rafforzare i valori fondamentali della famiglia che rappresentano una garanzia per la crescita di una sana convivenza democratica delle future generazioni e garantire con ogni mezzo la valorizzazione della donna, considerando il ruolo insostituibile che essa svolge nella guida della famiglia e nella società, assicurandole adeguata assistenza e tutela nell'ambito lavorativo e soprattutto durante la maternità per la crescita educativa dell'adolescenza quale erede della nostra storia; j) Si propone di fare della scuola non solo uno strumento di erudizione, ma un valido focolaio dei valori civili e morali che rappresentano la base fondamentale di crescita civile, culturale e sociale per le nuove generazioni che dovranno rappresentare con prestigio e intelligenza il futuro della nostra società, promuovendo ed incentivando il dialogo, il rispetto reciproco ed il confronto fra le diverse culture etniche nello spirito di pace, della tolleranza e della giustizia sociale; k) tutela gli anziani garantendo loro assistenza economica, serenità e servizi adeguati per il ruolo che svolgono nella famiglia per la crescita educativa degli adolescenti e soprattutto e per il ruolo che hanno svolto per la crescita culturale ed economica del Paese. Il Movimento si propone il raggiungimento di tali finalità attraverso l'organizzazione dei cittadini che si riconoscano nei principi sociali del Movimento e ne condividano gli scopi statutari, coinvolgendoli a partecipare alla vita collettiva, associativa e politica del Paese, così come recita l'articolo 49 della

Costituzione. Il Movimento potrà agire anche in collaborazione con altre Associazioni democratiche, con Partiti Politici ed in particolare con le liste civiche locali e Movimenti d'opinione, purché svolgano attività compatibili con quelle promosse dal Movimento, sulla base di patti di volta in volta definiti, con lo scopo di partecipare anche a competizioni elettorali. ARTICOLO 4 (organizzazione) Il Movimento è organizzato sulla base di un patto federativo a livello provinciale. Il Congresso Nazionale si svolge ogni quattro anni ed ogni qualvolta si renda necessario per approvare il manifesto politico e l'attività svolta. Le cariche sociali vengono rinnovate ogni quattro anni, secondo le modalità di cui ai successivi Titolo Quarto e Titolo Quinto. ARTICOLO 5 (durata) La durata del Movimento è illimitata salvo decisione motivata da parte del Congresso Nazionale. ARTICOLO 6 (anno sociale) L'anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare.

TITOLO SECONDO (PATRIMONIO)

ARTICOLO 7 (contributo sociale) Ciascun aderente al movimento si impegna a sostenere, con il versamento di una quota associativa, le spese relative al funzionamento delle strutture ed alla promozione delle attività politiche e sociali, secondo quanto deliberato annualmente dai rispettivi organi deliberanti. Tali contributi saranno suddivisi fra il Nazionale e le strutture territoriali in proporzione al numero degli associati nella misura che sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. ARTICOLO 8 (fondo dell'associazione) Il fondo comune del Movimento è costituito dalle quote associative e da contributi erogati dallo Stato, da contributi ordinari e straordinari da parte di Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, da elargizioni di associati o di terzi, da donazioni, eredità o legati di qualsiasi natura purché legittimi e legalmente pervenute e accettate dall'Associazione. ARTICOLO 9 (bilanci) Il Tesoriere provvede annualmente alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo che sarà sottoposto alla ratifica del Comitato Esecutivo e successivamente alla approvazione del Consiglio Nazionale. ARTICOLO 10 (ammontare delle quote sociali) Compete al Comitato Esecutivo di determinare annualmente l'ammontare delle quote associative il cui importo potrà essere diversificato tra i soci, tenendo conto delle diverse capacità economiche. ARTICOLO 11 (morosità) La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione dal godimento di ogni diritto derivante dalla qualità di aderente. La morosità potrà essere sanata in ogni momento con una penale del 10% da versare su apposito c/c intestato al Movimento, con l'immediata riacquisizione di tutte le prerogative connesse allo status di aderente, salvo l'elettorato attivo e passivo che maturerà solo dopo tre mesi dalla avvenuta regolarizzazione.

TITOLO TERZO (DEGLI ADERENTI)

ARTICOLO 12 (aderenti) Tutti gli aderenti, persone fisiche o soggetti collettivi, il cui numero è illimitato hanno eguali diritti e voto nelle assemblee indette a prescindere dall'entità del contributo versato. ARTICOLO 13 (modalità di adesione) La qualità di

aderente si ottiene mediante domanda scritta dell'aspirante, corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, per deliberazione insindacabile degli Organi Direttivi delle Sezioni Comunali di appartenenza o, in mancanza, delle Unioni Provinciali che ne trasmettono la richiesta documentazione al Comitato Esecutivo Nazionale. L'aspirante socio dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme statutarie e regolamentari interne del Movimento. Il socio non può essere iscritto ad altro Movimento politico concorrente pena il decadimento dalla qualità di socio e la perdita di tutti i diritti ad esso spettanti, salvo che il Comitato Esecutivo nazionale non disponga diversamente per motivi di valutata opportunità politica. ARTICOLO 14 (diritti degli aderenti) La qualità di aderente (comprovata dalla iscrizione nel "Libro degli Aderenti" di cui in seguito e dalla ricevuta della quota associativa versata) dà diritto a partecipare alle candidature ed a tutte le attività politiche, sociali e di rappresentanza del Movimento e ad esprimere il voto nelle Assemblee. Tale diritto può essere esercitato dai soci in regola con le quote sociali che siano iscritti al Movimento da almeno sei mesi, salvo diversa deliberazione degli organi locali che dovranno tuttavia precisare nella delibera il motivo della loro decisione. I soggetti collettivi che aderiscono, partecipano alle Assemblee attraverso un loro delegato. ARTICOLO 15 (cessazione della qualità di socio) La qualità di aderente non è trasmissibile ad altri e si perde per dimissioni, esclusione e decesso: a) Dimissioni: gli aderenti possono ritirare la propria adesione al Movimento inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno, possibilmente motivandone la decisione al fine di consentire alla Associazione una valutazione che, ove necessario, suggerisca rettifiche migliorative utili a migliorare l'attività del Movimento. b) Esclusione: in qualsiasi momento possono essere esclusi i soci che si siano resi morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che possano danneggiare o discreditarne l'immagine del Movimento. La esclusione è comminata dal Comitato Esecutivo del territorio di appartenenza che dovrà comunicarla all'interessato ed al Comitato Esecutivo Nazionale mediante lettera raccomandata od altri mezzi legalmente riconosciuti. Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro sessanta giorni dall'esclusione. c) Decesso: il decesso dell'aderente comporta la sua contestuale cessazione nella qualità di socio. ARTICOLO 16 (aderenti esclusi o dimissionari) Gli aderenti dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o contributi, né potranno chiedere indennizzi o riparti di eventuali beni sociali, né potranno rappresentare in alcun modo il Movimento.

TITOLO QUARTO (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ARTICOLO 17 (Organi) Gli Organi dell'Associazione sono: 1. Il Congresso Nazionale; 2. Il Consiglio Nazionale; 3. Il Comitato Esecutivo; 4. Il Presidente; 5. I Vice Presidenti che, qualora eletti, non potranno essere superiori a tre; 6. Il Tesoriere; 7. Il Collegio dei Revisori; 8. Il Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori e tutti gli Organi del Movimento durano in carica quattro anni, salvo che il Congresso nazionale non decida, per motivi di opportunità e necessità politica di

ridurre od aumentare tale scadenza. I componenti di tali Organismi sono rieleggibili. Qualunque carica è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese sostenute o da sostenere su approvazione degli organi competenti, salvo eventuali incarichi che comportino un impegno continuativo nel Movimento.

ARTICOLO 18 (Congresso Nazionale) Il Congresso Nazionale è l'Assemblea dei delegati Comunali, Provinciali e Regionali eletti dai soci in regola con i versamenti associativi ed è il Supremo Organo del Movimento; è pertanto ad esso che compete la determinazione della sua linea politica e la nomina degli Organi Nazionali del Movimento, escluso il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori la cui nomina è di competenza del Comitato Esecutivo. Esso delibera altresì sull'eventuale scioglimento del Movimento. I modi e le forme con cui il Congresso svolgerà i suoi lavori e i suoi compiti saranno determinati di volta in volta da un regolamento da predisporre dal Comitato Esecutivo Nazionale. Con esso dovranno prevedersi anche le Assemblee Locali oltre all'Assemblea o Congresso Nazionale. Nella fase costituente, i soci fondatori costituiscono l'Assemblea dei Soci; successivamente il Congresso sarà composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai Delegati eletti dalle diverse realtà comunali, provinciali e regionali in proporzione agli iscritti per territorio (art. 23). Il numero dei delegati e le modalità di elezione, nonché le modalità di convocazione del Congresso saranno definite in apposito Regolamento.

ARTICOLO 19 (Il Consiglio Nazionale) Il Consiglio Nazionale è composto dai Membri del Comitato Esecutivo Nazionale e da tutti i Presidenti delle strutture territoriali Municipali, Comunali, Provinciali e Regionali o, in caso di impedimento, da un loro delegato e rappresenta in sintesi la struttura del Movimento essendo presente in esso la rappresentanza dell'intero territorio nazionale. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo telematico via e-mail, fax etc almeno quindici giorni prima della data di adunanza. Si riunisce una volta l'anno, possibilmente in coincidenza con l'anniversario della nascita di Bettino Craxi, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri, per l'approvazione della linea politica e per deliberare sull'andamento del Movimento, sulla corrispondenza della linea politica agli indirizzi deliberati dal Congresso Nazionale e sul corretto utilizzo delle risorse. Il Consiglio Nazionale approva annualmente i bilanci Preventivi e Consuntivo. Le decisioni del Consiglio Nazionale devono essere assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 20 (Il Comitato Esecutivo) In fase costituente il Comitato Esecutivo è composto da tutti i soci fondatori che eleggono il Presidente; successivamente i membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Tesoriere che viene eletto dal Comitato Esecutivo, saranno eletti dal Congresso Nazionale. I componenti il Comitato Esecutivo permangono in carica per quattro anni ed in via straordinaria anche oltre, ove non si provveda alla sostituzione. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale, il Comitato Esecutivo potrà cooptare nuovi componenti. Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso nomina il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori e ratifica annualmente i bilanci preventivi e consuntivo redatti a cura del Tesoriere che dovranno poi essere approvati dal Consiglio

Nazionale. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale spetta al Comitato Esecutivo il potere di modificare lo Statuto del Movimento. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del Comitato deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà essere recapitata all'indirizzo indicato con le procedure previste dal codice civile. In caso di urgenza è sufficiente la comunicazione telegrafica, a mezzo fax, per via telematica o tramite il sito del Movimento, quarantotto ore prima della adunanza. Le decisioni del Comitato Esecutivo devono essere assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo potrà distribuire tra i suoi membri compiti e competenze e, per specifiche materie o particolari finalità, potrà valersi anche di consulenti esterni. Il Comitato Esecutivo, per gli aspetti finanziari, nomina il Tesoriere che agisce in base alle indicazioni espresse dal Comitato Esecutivo. In particolare il Comitato Esecutivo: • Determina annualmente l'ammontare della quota associativa; • Delibera sulla ripartizione delle quote associative fra Nazionale e strutture territoriali; • Ratifica i bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal Tesoriere per sottoporli poi alla approvazione del Consiglio Nazionale; • Raccoglie ed ordina le adesioni dei soci inviate dalle strutture territoriali competenti e le eventuali esclusioni; • Predispose ed approva di volta in volta il Regolamento per la celebrazione del Congresso Nazionale e delle Assemblee locali per la elezione dei delegati; • Predispose ed approva tutti i Regolamenti attuativi del presente Statuto e comunque tutti i Regolamenti concernenti la vita del Movimento: • Delibera l'eventuale trasferimento di sede; • Delibera le modifiche dello Statuto Sociale imposte da eventuali leggi e/o dalle Autorità competenti. ARTICOLO 21 (Il Presidente) Il Presidente è eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni ed in via straordinaria anche oltre, ove non si provveda alla sostituzione. Esso può nominare un proprio Segretario ed, in caso lo ritenga utile, anche dei Vice Segretari ed un ristretto Comitato di Presidenza che lo coadiuvi nello svolgimento delle attività istituzionali del Movimento. Il Comitato Esecutivo, ove lo ritenga, può nominare uno o più Vice Presidenti. In caso di impedimento del Presidente, Esso sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano per età. Il Presidente sovrintende e coordina le attività del Movimento e può adottare provvedimenti di urgenza spettanti al Comitato Esecutivo che dovranno essere ratificati dal Comitato stesso nella sua prima riunione. Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Movimento e può delegare a terzi facenti parte del Comitato alcune sue mansioni. In special modo dirige e sovrintende le attività per lo svolgimento dei procedimenti elettorali, ivi compreso il deposito del simbolo e la delega ai rappresentanti per le procedure stesse in ambito nazionale e locale e da quant'altro previsto in materia elettorale. Al Presidente sarà riconosciuto un appannaggio in misura analoga a quanto stabilito da altri Movimenti o altri Organi Istituzionali per sostenere le spese di rappresentanza del Movimento derivanti dal suo incarico. Il Presidente è l'Organo Politico del Movimento, esso delinea e rappresenta la linea politica approvata dagli Organi del Movimento rispetto al panorama politico dei partiti e delle Istituzioni. ARTICOLO 22 (Il Tesoriere) Il Tesoriere è nominato dal

Comitato Esecutivo, dura in carica quattro anni e comunque fino alla sua sostituzione; ha la rappresentanza del Movimento per tutti gli atti a contenuto patrimoniale-amministrativo. Egli amministra le risorse a disposizione del Movimento, è responsabile della loro gestione, dispone, in sintonia con il Presidente, gli impegni di spesa e provvede all'assunzione ed esecuzione delle obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione fino alla somma di volta in volta deliberata dal Comitato Esecutivo, oltre tale importo, eventuali altri impegni dovranno essere approvati dal Presidente. Il conto economico della Associazione è affidato al Tesoriere, sulla base delle direttive impartitegli dal Comitato Esecutivo, curando la riscossione delle quote associative. Predisporre i bilanci della Associazione che dovranno essere ratificati dal Comitato Esecutivo ed approvati dal Consiglio Nazionale. La carica di Tesoriere è gratuita. Al Tesoriere spetta la firma di tutte le operazioni presso le Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito, ivi compresi gli Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori appartenenti al Movimento con facoltà di incassare e rilasciare quietanza per qualsiasi credito o rimanenza di pertinenza sociale. Il Bilancio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno solare; entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere ratificato dal Comitato Esecutivo Nazionale e presentato per l'approvazione al Consiglio Nazionale. Il bilancio consuntivo potrà essere predisposto in base agli schemi di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, secondo il disposto di cui all'articolo 2435 bis, resi compatibili con la natura della Associazione. Il Comitato esecutivo, entro il termine di ciascun esercizio, predisporre il bilancio preventivo per il successivo esercizio ed il Consiglio Nazionale lo approva; ad esso il Tesoriere dovrà attenersi nella gestione delle spese e nel monitoraggio degli introiti. Qualora il Tesoriere per ragioni tecniche non venisse nominato dall'Organo Competente e fino alla sua nomina le sue funzioni saranno legittimamente esercitate dal Presidente. ARTICOLO 23 (Il Collegio dei Revisori) Il Comitato Esecutivo nomina il Collegio dei Revisori composto da cinque membri di cui tre effettivi compreso il Presidente e due supplenti iscritti al Movimento. In particolare i Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; essi potranno procedere in qualsiasi momento, previo adeguato preavviso, ad atti di ispezione e di controllo. Essi sono tenuti a relazionare al Consiglio Nazionale sulla situazione economico-finanziaria del Movimento.

TITOLO QUINTO (ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE)

ARTICOLO 24 (strutture territoriali) Il Movimento si articola sul territorio in: • Sezioni Comunali; • Unioni Provinciali; • Federazioni Regionali; • Circolistica. La struttura portanti del Movimento sono le Sezioni Comunali che, coordinate dalle Unioni Provinciali, promuovono il proselitismo per la raccolta del consenso e la capillare presenza nel territorio. ARTICOLO 25 (Sezioni Comunali) In ciascun comune sarà aperta una sezione comunale e, se necessario, una o più sedi zonali che provvederanno alla diffusione della politica sociale del Movimento, alla raccolta di nuove adesioni ed alla promozione dei consensi sul territorio. Ciascuna Sezione

Comunale avrà un proprio Consiglio Direttivo, un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario della Sezione con poteri (relativamente al loro territorio) analoghi a quelli delle medesime cariche a livello nazionale. Le Sezioni Comunali avranno una loro autonomia economica, amministrativa, organizzativa e politica sia pure nel rispetto delle linee generali elaborate ed approvate dalle Unioni Provinciali di competenza e dagli organi centrali del Movimento.

ARTICOLO 26 (Unioni Provinciali) Le Unioni Provinciali rappresentano il Movimento nella loro Provincia e coordinano l'attività delle sezioni comunali e zonali per la gestione della politica del territorio. Ciascuna Unione Provinciale avrà un proprio Consiglio Direttivo, un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario del Movimento con poteri (relativamente al loro territorio) analoghi a quelli delle medesime cariche a livello nazionale. Le Unioni Provinciali avranno una loro autonomia economica, amministrativa, organizzativa e politica sia pure nel rispetto delle linee generali elaborate ed approvate dagli organi centrali del Movimento.

ARTICOLO 27 (Federazioni Regionali) Le Unioni Provinciali presenti nella stessa Regione danno vita alle Federazioni Regionali le quali rappresentano e coordinano l'attività politica del Movimento a livello Regionale. Ciascuna Federazione Regionale avrà un proprio Consiglio Direttivo, un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario della Federazione con poteri (relativamente al loro territorio) analoghi a quelli delle medesime cariche a livello nazionale. Le Federazioni Regionali avranno una loro autonomia economica, amministrativa, organizzativa e politica sia pure nel rispetto delle linee generali elaborate ed approvate dagli organi centrali del Movimento.

ARTICOLO 28 (le Assemblee) Le Assemblee comunali, provinciali e regionali sono composte da tutti gli aderenti iscritti nei rispettivi ambiti territoriali o dai loro delegati a seconda di quanto stabilito dall'apposito Regolamento che di volta in volta sarà approvato dal competente organo direttivo e debbono essere riconosciute dal Comitato Esecutivo Nazionale come espressione del Movimento. Fino a tale riconoscimento, non sono autorizzate a presentarsi come Assemblee appartenenti al Movimento né ad usarne il nome ed i segni distintivi di riconoscimento e di appartenenza. Le Assemblee territoriali eleggono a livello locale i propri organi direttivi ed i delegati per la partecipazione alle istanze superiori. Non possono partecipare alle Assemblee locali né essere eletti o delegati gli aderenti che non siano in regola con il versamento delle quote associative e/o non siano nelle condizioni previste dal presente statuto per lo status di aderente. Il numero ed i criteri di nomina dei delegati al Congresso Nazionale ed alle Assemblee locali sono stabiliti di volta in volta dal Comitato Esecutivo Nazionale e/o dai rispettivi organi direttivi territoriali.

ARTICOLO 29 (Commissariamenti) Qualora situazioni di conflittualità compromettessero il buon andamento e l'immagine del Movimento o motivi di interesse generale lo richiedessero, tutte le strutture territoriali (comunali, provinciali, regionali) potranno essere commissariate dai rispettivi Organi superiori previo parere vincolante del Comitato Esecutivo Nazionale, con l'impegno da parte del Commissario nominato di ripristinare la situazione e di indire nel più breve tempo possibile l'Assemblea per la nomina dei nuovi Organi Direttivi, e, comunque, non oltre 40 giorni dalla sua nomina. Il Commissario dovrà in ogni caso restare al di sopra delle parti onde

evitare di influenzare il libero giudizio e le libertà di scelta dell'Assemblea. ARTICOLO 30 (Circolistica) Al fine di creare opportunità di incontro, di interscambi culturali, di fraternità e di svago, potranno essere promossi e costituiti Circoli ricreativi destinati a valorizzare la qualità della vita collettiva ed il tempo libero con manifestazioni ed eventi che favoriscano momenti di aggregazione e di socializzazione ed anche ad esercitare funzioni sociali a favore di soggetti svantaggiati. I circoli saranno disciplinati da apposito Regolamento emanato ed approvato dalla UILS. I Circoli, per essere riconosciuti dal Movimento, dovranno essere costituiti adottando lo statuto tipo approvato dall'Unione ed in linea con quanto disposto dalla legislazione in materia per poter ottenere i benefici previsti dalla legge. I circoli costituiti dovranno fare richiesta di affiliazione al Movimento e soltanto dopo averla ottenuta potranno operare come circoli della UILS beneficiando delle agevolazioni disposte dalla legislazione vigente in materia.

TITOLO SESTO (DELLE COMPETIZIONI ELETTORALI)

ARTICOLO 31 (Commissioni di studio) Tutte le Articolazioni del Movimento dovranno istituire sia a livello nazionale che a livello territoriale Commissioni di studio, di approfondimento e ricerca per l'analisi delle necessità di sviluppo del territorio utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti, delle emergenze e della creazione di nuove possibilità di lavoro al fine di fornire le indicazioni utili e necessarie per avviare a soluzione i problemi più importanti da affrontare in modo prioritario, al fine di rispondere alle urgenze e ai bisogni dei cittadini residenti e fornire loro il massimo di serenità ed una migliore vi-vibilità sul territorio. ARTICOLO 32 (candidati) La scelta dei candidati dovrà essere fatta con una procedura che prevede due fasi: una commissione che proporrà una rosa di candidate di sesso femminile ed una commissione che proporrà una rosa di candidati di sesso maschile, infine una terza commissione paritetica procederà alla designazione dei candidati garantendo trasparenza e pari dignità per tutti i partecipanti sempre, comunque, tenendo presente l'interesse primario di tutelare il genere, l'immagine e lo sviluppo del Movimento quale elemento fondamentale dell'interesse collettivo. Gli aspiranti alla candidatura dovranno conoscere almeno le basi minime fondamentali e le regole di funzionamento delle istituzioni per la gestione delle quali si candidano, godere di stima e ottima reputazione morale, essere conoscitori dei problemi e dei bisogni del territorio ed adoperarsi affinché possano essere risolti o, quanto meno, migliorati, predisponendo ed attuando iniziative di sviluppo che incentivino lavoratori e piccoli imprenditori in modo di garantire più servizi e benessere collettivo. Tutti coloro che intendono candidarsi alle elezioni di ogni ordine e grado dovranno sottoporsi ad un test di idoneità compreso quello antidroga. Il rifiuto di sottoporsi al test comporterà automaticamente la non ammissione a candidarsi.

TITOLO SETTIMO (LIBRI E DOCUMENTI SOCIALI)

ARTICOLO 33 (libri sociali) Oltre gli eventuali libri da tenersi per legge, è obbligatorio

per l'Associazione tenere il "Libro degli Aderenti" che, numerato e firmato da due aderenti alla Associazione a ciò delegati dal Presidente della struttura territoriale competente, conterrà l'elenco dei soci con generalità e residenza, la data della loro iscrizione alla Associazione, le dimissioni e le esclusioni. Il Comitato Esecutivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo". Ove fossero istituiti tali libri per far prova rispetto agli aderenti ed ai terzi, dovranno essere numerati e firmati in ogni pagina da due soci designati dal Presidente. In mancanza di tali libri, i verbali del comitato Esecutivo e delle Assemblee saranno redatti su fogli sciolti numerati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato e saranno conservati a cura del Presidente che dovrà renderli consultabili agli aderenti dietro richiesta degli interessati.

TITOLO OTTAVO (SCIOGLIMENTO)

ARTICOLO 34 (scioglimento) Lo scioglimento del Movimento potrà essere deliberato dal Congresso Nazionale se verranno meno le motivazioni della sua fondazione. La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche a fissare le norme per la ripartizione del fondo dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri, con il controllo dei Revisori sulle operazioni di liquidazione. Comunque l'eventuale fondo patrimoniale residuo verrà redistribuito a beneficio delle organizzazioni avendo gli stessi obiettivi statutari o le stesse finalità della UILS.

TITOLO NONO (SIMBOLO GRAFICO DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE)

ARTICOLO 35 (rinvio) Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile per le Associazioni non riconosciute, in quanto applicabili. ARTICOLO 36 (Collegio Arbitrale) Le controversie che dovessero insorgere tra il Movimento e i soci, ovvero tra i soci stessi, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudicheranno ex bono et equo come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Ogni parte in causa nomina il suo rappresentante in seno al Collegio; il terzo sarà scelto di comune accordo. ARTICOLO 37 (simbolo) Allo Statuto viene allegato sotto la lettera "A" il simbolo grafico della Associazione, nonché la sua descrizione. La modificazione del simbolo non comporta modifica dello Statuto. ARTICOLO 38 (liquidazione) Il Patrimonio residuo verrà devoluto, ovvero utilizzato per fini di pubblica utilità sociale. ARTICOLO 39 (Privacy) Per i soci fondatori e per tutti gli aderenti associatisi successivamente, valgono le regole di tutela della privacy vigenti di cui l'Associazione si fa garante.